Comune di Ragoli

Provincia di Trento



Regolamento per la concessione di contributi economici

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Principi generali.

- 1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regionale 31 luglio 1993, n. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
- 2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
- 3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui ai commi precedenti.

Art. 2. Tipologie d'intervento.

- 1. Fatte salve le singole specificità per le tipologie d'interventi individuate nei titoli seguenti, gli interventi contributivi del Comune sono finalizzati:
- a) a concorrere alle spese correnti di funzionamento e organizzazione di enti e associazioni che perseguono finalità riconosciute di pubblico interesse locale;
- b) a contribuire alle spese straordinarie necessarie per la realizzazione di opere o d'iniziative, per manifestazioni e attività circoscritte nel tempo, per l'erogazione di servizi o per il raggiungimento di obiettivi specifici, riconosciuti di pubblico interesse locale.
- 2. In casi del tutto eccezionali la Giunta Comunale può prendere in considerazione un intervento straordinario "una tantum" a ripiano di situazioni debitorie pregresse, per consentire la sopravvivenza economica di Enti e organismi che operano nel territorio comunale, che abbiano ben meritato nel passato, e la cui attività sia ritenuta preziosa nel tessuto sociale della comunità locale. In tal caso dovrà essere presentata una particolare domanda, anche in deroga ai criteri specifici sotto riportati, a firma del Presidente in carica. Alla domanda devono essere allegati almeno per estratto i bilanci dell'ultimo quinquennio, e una relazione finanziaria che illustra le cause del dissesto e indica il piano di risanamento e di riequilibrio della gestione. La Giunta comunale non può contribuire finanziariamente se ritiene vi siano responsabilità personali di cattiva gestione.

Art. 3.

Proprietà delle opere e degli impianti finanziati.

- 1. Le opere e gli impianti finanziati dal Comune devono essere di proprietà comunale, ad esclusione degli edifici di culto.
- 2. Per poter contribuire alla realizzazione di opere di viabilità che interessino anche parzialmente la proprietà privata, è necessario che i proprietari sottoscrivano una dichiarazione di assenso all'esecuzione dei lavori e al pubblico transito.
- 3. Il Comune può contribuire alle spese per interventi su edifici di proprietà di Enti non economici, privi di finalità di lucro, che siano destinati per loro natura ad attività riconosciute di pubblico interesse. Al fine di garantire l'esclusivo pubblico interesse generale perseguito con la concessione del contributo, la Giunta Comunale può subordinare l'erogazione dello stesso alla sottoscrizione di una convenzione, nella quale vengano garantiti gli usi pubblici previsti, e venga riconosciuta all'autorità comunale un potere di intervento in caso di contrasto fra associazioni richiedenti e proprietà.

Art. 4. Soggetti ammessi ai benefici.

- 1. Potranno essere ammessi ai benefici le persone fisiche ed enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, in possesso dei requisiti previsti per le singole fattispecie di intervento, che abbiano presentato la domanda con la documentazione prescritta.
- 2. Gli Enti pubblici e privati che operano in ambito solamente locale devono preventivamente depositare presso la segreteria comunale copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dando altresì comunicazione in ordine alle variazioni eventualmente intervenute.
- 3. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati e alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni.

Art. 5. Limiti di spesa

L'importo massimo di contributo non può superare l'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile o sostenuta per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) o delle risultanze deficitarie di bilanci correnti qualora ciò risulti da documentazione, per i contributi di cui alla lettera a). Tale limite può essere elevato al 100 per cento in caso di cumulo di sovvenzioni con quelle erogate da altri Enti pubblici e privati, quando ciò è consentito. Di contro il limite è ridotto rispettivamente al 70 %, elevabile all'80% in caso di cumulo, quando la proprietà

- degli immobili interessati è di terzi, e non viene stipulata una convenzione per l'uso a favore della generalità dei cittadini, secondo clausole che la Giunta Comunale ritiene sufficienti per assicurare il perseguimento dell'esclusivo interesse pubblico.
- 2. Nei criteri della parte seconda possono essere previsti casi in cui la contribuzione copra l'intera spesa. In ogni caso non deve esserci un indebito arricchimento privato.
- 3. Otre quanto previsto al precedente comma 2, la Giunta Comunale in casi e circostanze del tutto particolari, che non possono aprioristicamente essere previsti nei criteri generali, può concedere contributi fino a coprire l'intera spesa, qualora ciò risulti di particolare pubblica utilità, dando in delibera dettagliate motivazioni delle ragioni che giustificano tale scelta eccezionale.

Art. 6. Impegno della spesa.

- 1. Il Comune è obbligato verso i terzi a corrispondere provvidenze di natura economica solo dopo che sia divenuta esecutiva la specifica deliberazione della Giunta Comunale, che accoglie le domande, e l'ufficio di ragioneria abbia provveduto a registrare l'impegno contabile.
- 2. Gli eventuali stanziamenti di bilancio, anche se a specifica e inequivocabile destinazione, Pur se ufficialmente comunicati ai terzi, non costituiscono impegno per il Comune e non autorizzano ad attivare le iniziative previste.
- 3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti del'ente o associazioni organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente a esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature e impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 7. Domanda

- 1. Qualsiasi provvidenza di natura economica deve essere preceduta da apposita domanda in regola con l'imposta di bollo, nella quale siano contenute le seguenti indicazioni:
- a1) se trattasi di persona fisica: generalità complete del richiedente, con indicazione del codice fiscale, e modalità di pagamento;
- a2) se trattasi di ente: Denominazione completa dell'ente, con indicazione del codice fiscale e le complete modalità di pagamento con il numero del conto corrente postale o bancario sul quale accreditare le somme o con indicazione delle complete generalità di chi è autorizzato a quietanzare il mandato; generalità,

qualifica e carica di chi sottoscrive la domanda don dichiarazione di essere a ciò autorizzato:

- b) oggetto della richiesta;
- c) elenco della documentazione allegata, nel rispetto delle norme specifiche in base alle sotto indicate tipologie.
- d) rispetto della normativa antimafia.
- e) eventuale dichiarazione che l'attività svolta non si configura in esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e, che pertanto sul contributo che sarà liquidato non va applicata la ritenuta d'acconto del 4 % prevista dall'art. 28, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- f) dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politicoamministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.
- 2. Ai fini di cui sopra potranno essere utilizzati i facsimili di istanza allegati sub A), B) e C) al presente regolamento.
- 3. La Giunta Comunale, nel rispetto delle norme del presente regolamento, può partecipare di iniziativa propria a pubbliche sottoscrizioni, lanciate da organismi locali o sovraccomunali, siano esse di carattere ricorrente oppure siano volte a iniziative specifiche. In tal caso può venir acquisita agli atti copia di lettere circolari pubblicamente distribuite, o può essere trattenuta copia delle stesse personalizzate con l'indirizzo, anche se in carta semplice, non trattandosi in, tal caso di "istanza rivolta a pubblica amministrazione".

Art 8 Documentazione da allegare alla domanda.

- 1. Per ottenere i contributi di cui all'art. 2 coma 1 lett. a) i richiedenti dovranno presentare in allegato alla domanda una relazione sull'attività che si prevede di svolgere nell'anno successivo corredata dal bilancio preventivo e dal rendiconto della gestione precedente nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del comune. Il comune potrà chiedere copia dei documenti giustificativi delle spese inserite nel rendiconto.
- 2. Per il finanziamento d'iniziative o manifestazioni, deve essere presentata una relazione illustrativa con il piano di finanziamento indicante le spese e le entrate previste.
- 3. Per ottenere il finanziamento in concorso delle spese per la realizzazione di opere di pubblica utilità alla domanda deve essere allegato il progetto completo della parte cartografica, contabile e se necessaria, normativa e il piano di finanziamento della spesa indicante altri contributi pubblici, altre entrate vincolate e le entrate proprie del richiedente a ciò destinate. Il progetto deve essere munito di tutte le autorizzazioni licenze, concessioni e nulla osta previste dalle vigenti leggi.

Al progetto deve essere allegata anche una relazione tecnica che illustri la necessità e indispensabilità dell'intervento proposto.

- 4. Alla pratica deve essere allegata anche copia della domanda di contributo sulle leggi di settore e la determinazione definitiva dell'ufficio o autorità preposta.
- In sostituzione dove essere allegata una dichiarazione a responsabilità del richiedente da cui risulti che le opere per la loro natura o importo non sono ammesse a finanziamento pubblico.
- 5. Qualora i lavori debbano venir realizzati su beni o sul territorio di proprietà del Comune, il sindaco al solo fine dell'istruttoria della pratica può autorizzare il proponente a richiedere in nome e per conto del comune i permessi di legge, ciò non comporto l'obbligo da parte del Comune a contribuire alla realizzazione dell'opera.
- 6. I lavori possono essere effettuati solo dopo che la Giunta comunale abbia deliberato l'accoglimento della domanda e l'impegno della relativa spesa. Sono fatte salve le procedure d'urgenza previste al comma 5 dell'art. 9.
- 7. Il contributo liquidato dal Comune sommato ad altri contributi pubblici e ad entrate a ciò vincolate non può mai superare la spesa sostenuta come risulterà dalla contabilità finale.

Art 9.

Data di presentazione delle domande; tempi per la realizzazione delle iniziative e per l'erogazione dei contributi.

- 1; Le domande per l'ottenimento di contributi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) devono venir presentate entro il 30 aprile di ogni anno, a meno che non siano necessari tempi diversi per presentare la documentazione prescritta o non sia diversamente prevista nella parte seconda.
- 2. Le domande di contribuzione ai sensi della lettera b) comma 1 dell'art. 2 devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, a valere per l'esercizio successivo, o comunque in tempo sufficientemente utile per consentire alla Giunta di assumere la relativa deliberazione prima dell'attivazione delle iniziative finanziate.

Entro tre mesi dalla presentazione il Consiglio comunale deve approvare il piano annuale per la concessione dei finanziamenti ad Enti pubblici, Associazioni e soggetti privati.

3. Fatte salve le eccezioni previste nei commi seguenti, e altre specifiche eccezioni in successivi articoli, nessuna iniziativa potrà essere finanziata in modo specifico, se essa risulterà attivata prima della presentazione della relativa domanda e del suo accoglimento da parte della Giunta Comunale con deliberazione di impegno della relativa spesa, registrazione dell'impegno contabile a bilancio da parte del responsabile e comunicazione al richiedente.

- 4. Le iniziative e manifestazioni in calendario e le attività che per loro natura debbono essere eseguite nel rispetto di date prefissate possono essere finanziate dalla Giunta Comunale anche dopo la loro conclusione, purché sia stata preventivamente presentata la domanda completa della documentazione specifica sotto richiesta, e sia stata fatta presente tale circostanza, motivando le cause del mancato rispetto dei tempi normali previsti al comma n. 2.
- 5. I contributi per l'esecuzione di opere possono essere concessi solo se i relativi lavori non risultano iniziati. Tuttavia in caso di urgenza, per prevenire pericoli o per evitare ulteriori danni con aggravio di spesa, i lavori possono iniziare anche in assenza della deliberazione della Giunta Comunale, ma dopo la presentazione della domanda completa di documentazione prescritta e a seguito di sopralluogo che confermi l'urgenza. Tale eccezione viene stabilita al solo fine di consentire alla Giunta di assumere la deliberazione in completa autonomia e discrezione anche dopo il formale inizio dei lavori.
- 6. I termini di carattere ordinatorio fissati per la presentazione delle domande servono per consentire alla Giunta comunale la programmazione degli interventi. Possono venir prese in considerazione anche domande pervenute fuori termine, ma in tempo utile per l'istruttoria delle relative deliberazioni.
- 7. In caso di non accoglimento della domanda la circostanza deve essere comunicata al richiedente con l'indicazione dei motivi che hanno portato all'esclusione. Non è dovuta alcuna spiegazione a chi ha presentato domanda fuori termine.

Art. 10. Modalità degli interventi e responsabilità

- 1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti- pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto o obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari O che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti delibera nel a revoca nei limiti predetti.

- 3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
- 4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.

Art. 11. Pubblicizzazione dell'intervento del Comune

- 1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'amministrazione comunale.
- 4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
- 5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 12. Erogazioni

- 1. Le provvidenze di natura economica finalizzate a contribuire alle spese correnti, di funzionamento e organizzazione degli Enti vengono erogate dopo che la deliberazione della Giunta Comunale sia divenuta esecutiva.
- 2. I contributi per attività specifiche e manifestazioni vengono di norma impegnati con la deliberazione di concessione e successivamente alla loro conclusione vengono liquidati dalla Giunta Comunale su presentazione di una relazione illustrativa sulla loro realizzazione e di un bilancio consuntivo delle stesse. Il contributo liquidato sommato alle entrate non può essere superiore alle spese.
- 3. I contributi per la realizzazione di opere vengono liquidati in acconti su presentazione di stati d'avanzamento, fino a raggiungere l'80 % della spesa impegnata. Il saldo viene liquidato dalla Giunta comunale su presentazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Nel caso di esecuzione di lavori in economia in regia diretta degli Enti e comitati richiedenti, con prestazione di manodopera volontaria e acquisto di provviste e piccoli cottimi fiduciari, la contabilità sarà costituita dalle singole quantità di lavori e opere con applicazione dei prezzi unitari di progetto o nuovi prezzi.
- 4 Eventuali lavori aggiuntivi o suppletivi che si rendessero necessari in corso d'opera sono considerati a tutti gli effetti come una nuova iniziativa, per la quale va presentata regolare preventiva domanda completa di documentazione. Nel caso gli stessi debbano essere eseguiti contestualmente ai lavori principali, si applica la procedura d'urgenza prevista dal comma 5 dell'articolo 9.

Art. 13. Istruttoria.

- 1. Il responsabile del servizio competente a formulare il parere di regolarità tecnica, è tenuto a verificare la regolarità della domanda e la completezza e veridicità e coerenza interna della documentazione, come richiesto dal presente regolamento. Per l'assolvimento dell'imposta di bollo il sunnominato, in qualità di responsabile dell'ufficio che ha ricevuto la domanda, è tenuto agli obblighi e responsabilità di cui all'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
- 2. Il responsabile predispone la proposta di deliberazione e sottoscrive il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 56 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

Art. 14.

Partecipazioni ad iniziative con altri Enti pubblici.

Non rientra fra i criteri qui stabiliti la realizzazione di interventi sul territorio in partecipazione con altri Enti Pubblici locali in regime di convenzione, anche se

formalmente ciò comporta per il Comune il solo trasferimento finanziario, nella misura pattuita, all'altro Ente che appalta i lavori.

Art. 15.

Istituzione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 è istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. Poiché è previsto che per ciascun soggetto che figura nell'albo venga indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni, verrà citata, in mancanza di specifiche disposizioni, l'art. 7 della Legge Regionale 31 luglio 1993, n. 13 e lo specifico articolo del presente regolamento, come risulta dai singoli provvedimenti relativi alla concessione degli interventi.

PARTE SECONDA NORMATIVA SPECIFICA

TITOLO I. CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE DI EDIFICI ATTINENTI AL CULTO

Art. 16. Oneri del Comune in materia di culto.

- 1. Ai sensi dell'art.92 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni, rimasto in vigore a seguito della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, fatti salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il Comune può assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali attinenti al culto pubblico, ivi compresa la retribuzione del personale addettovi.
- 2. Al fine di comprovare l'insufficienza di mezzi a ciò destinati, si rinvia al documento contabile e alla dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà a firma del parroco, secondo la modulistica concordata fra la Provincia Autonoma di Trento e la curia Arcivescovile, e trasmessa ai comuni dal Dirigente del Servizio Enti Locali con nota prot. n. 3500/632-R del 28 gennaio 1992. Copia del documento e della formula dichiarativa è allegata al presente sub D).
- 3. Fatta salva la documentazione di cui ai commi precedenti, la Giunta contribuisce per l'intero importo che risulta mancante, purché esso sia destinato alla manutenzione prevista dal comma 1.

Art. 17.

Interventi di manutenzione straordinaria.

- 1. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere programmati in tempo utile per consentire al Comune di reperire e stanziare a bilancio i necessari finanziamenti. Questi possono essere concessi solo come integrazione di provvidenze pubbliche previste da apposite leggi a carico della Provincia e di altri Enti.
- 2 Nel caso l'intervento venga realizzato senza provvidenze pubbliche previste da apposite leggi di settore, il contributo può coprire l'intera spesa sostenuta, risultante da documentazione certa.

Art. 18.

Acquisto arredi e attrezzature attinenti al culto.

- 1. La Giunta comunale può erogare contributi anche per l'acquisto di arredi e attrezzature attinenti al culto. Qualora questi possano venir usati fuori dagli edifici a ciò destinati, anche per altri usi, la Giunta può proporre la sottoscrizione di una convenzione, che consenta l'uso degli stessi anche da parte di terzi, per scopi analoghi.
- 2 In sostituzione dell'erogazione di contributi la Giunta può acquistare in proprio detti beni e concederli alla parrocchia in comodato, in base a convenzione nella quale venga garantito l'uso pubblico dei beni e la finalità di pubblico interessi cui gli stessi sono destinati.
- 3 Per gli scopi di cui al precedente comma il Parroco presenta domanda, illustrando le caratteristiche e l'utilità dei beni e, nel caso di cui al comma primo, allega il preventivo della ditta proposta come fornitrice.
- 4 L'acquisto dei beni può essere effettuato solo dopo che la Giunta Comunale abbia deliberato l'accoglimento della domanda e l'impegno della relativa spesa.

Art. 19.

Organizzazioni religiose di fede diversa da quella cattolica.

- 1. La Giunta comunale può erogare contributi anche a organismi religiosi di fede diversa da quella cattolica per interventi sugli immobili, per l'acquisto di beni e attrezzature, per attività di ispirazione religiosa e per il funzionamento e l'organizzazione.
- 2. I contributi devono essere giustificati dal significato che viene riconosciuto alla presenza di tali organizzazioni nella realtà comunale e dal numero degli aderenti che risiedono o lavorano nel comune, o comunque partecipano alla vita locale.

TITOLO 11. CONTRIBUTI AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 20.

Contributo ordinario a pareggio di bilancio e contributi straordinari.

- 1. In applicazione del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e c.m. in materia di servizi antincendi, approvato con D.P.G.P. 17 febbraio 1992, n. 1 -54/Leg. il Consiglio Comunale può determinare in sede di approvazione del bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al Corpo Vigili del fuoco volontari a pareggio del bilancio del Corpo. Il contributo ordinario è liquidato dal sindaco con emissione del mandato di pagamento dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni di approvazione del bilancio comunale e di approvazione del bilancio di previsione del Corpo.
- 2. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti ecc. sono determinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune e sono iscritti nel bilancio del Corpo in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore. I contributi straordinari sono liquidati con deliberazione dalla Giunta Comunale su presentazione della documentazione di spesa da parte del comandante. L' ammontare dei contributi straordinari, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.

TITOLO III. CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 21.

Finanziamento di attività integrative scolastiche.

- 1. La Giunta comunale può erogare contributi ai bilanci scolastici per finanziare attività integrative, che non trovano sufficiente copertura nelle entrate proprie della scuola.
- 2. Il Preside o il Direttore didattico presentano domanda allegando, anche per estratto, copia del bilancio e una relazione da cui risultino le attività proposte, che non potrebbero essere realizzate senza l'intervento finanziario delle famiglie e del Comune.
- 3. Il contributo del Comune deve essere utilizzato prioritariamente per ridurre fino ad azzerare la partecipazione alla spesa da parte delle famiglie. I contributi, erogati alla Direzione didattica devono essere obbligatoriamente destinati a favore dei complessi scolastici siti nel comune.
- 4. Il contributo è erogato, dopo che la deliberazione giuntale di concessione è divenuta esecutiva.
- 5. Nella domanda per l'anno successivo, deve essere presentato il rendiconto di utilizzo del contributo dell'anno precedente. Nel caso che parte del contributo comunale non sia stato utilizzato per mancata realizzazione di qualche iniziativa programmata o per sopravvenuto finanziamento vincolato da parte di altri Enti, tale somma deve venire esposta e contabilizzata in detrazione del contributo per il nuovo anno.

Art. 22

Contributi per manutenzione edificio sede della scuola equiparata dell'infanzia.

- 1. La Giunta Comunale può concedere contributi al proprietario dell'edificio sede di scuole equiparate dell'infanzia o all'ente gestore, per interventi straordinari sugli immobili.
- 2. Detti contributi vengono concessi solo come integrazione di quelli previsti dalle vigenti leggi provinciali di settore, con la facoltà di coprire l'importo derivante dalla differenza tra la spesa ammessa a contributo e il contributo provinciale concesso.

Art. 23.

Contributi per acquisto arredi ed attrezzature.

1 Quando non è vietato dalla vigente legislazione per attribuzione di competenze esclusive ad altri enti, il Comune può contribuire all'acquisto di arredi e attrezzature per la scuola equiparata dell'infanzia.

- 2. Su richiesta della scuola, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati nel bilancio scolastico, la Giunta comunale può concedere contributi per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici.
- 3. Per la concessione ed erogazione di contributi di cui ai precedenti commi si seguono i principi della parte prima del presente regolamento.

Art. 24. Contributi correnti alle scuole equiparate dell'infanzia.

La Giunta Comunale può concedere contributi "una tantum" alla scuola equiparata dell'infanzia per le spese di funzionamento e organizzazione, se risulta dimostrato che i contributi provinciali previsti dalla vigente legislazione non sono sufficienti a garantire il pareggio di bilancio.

TITOLO IV CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE

Art. 25. Interventi

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere:
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 26. Concessione di contributi.

- 1. Entro i termini fissati dall'art.9, le associazioni presentano il rendiconto delle attività svolte e una previsione aggiornata di quelle in corso di realizzazione di quelle programmate per la restante parte dell'anno. I rendiconti sono composti da relazioni sullo svolgimento dell'attività e dall'elenco dettagliato delle entrate e delle spese.
- 2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.

Art. 27.

Iniziative e manifestazioni comunali affidati a terzi.

1. La Giunta Comunale può provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di animazione culturale o ricreativa purché trovino autonoma imputazione a

bilancio. La Giunta può provvedere in regia diretta mediante la procedura di spese a calcolo, o mediante affido dell'incarico totale o della sola organizzazione ad associazioni locali o a ditte di servizi.

2. Le ditte commerciali emetteranno fatture; le associazioni potranno emettere note spese, specificando che trattasi di attività occasionali, escluse da I.V.A. per mancanza di presupposti soggettivi previsti dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 28.

Acquisto di attrezzature da assegnare in comodato gratuito

- 1. Entro la data fissata dalla L.P. 30.07.1987 n.12 le associazioni culturali inoltrano proposte di acquisto di attrezzature, la cui spesa è ammessa ai benefici dell'art. 17 della legge stessa.
- 2. Le associazioni proponenti devono allegare i preventivi di spesa delle ditte fornitrici. Nessuna pretesa economica può essere avanzata direttamente al comune dalle sunnominate ditte per quanto sopra.
- 3. Avuta la comunicazione ufficiale da parte della Provincia di ammissione a contributo, si provvede d'intesa con le associazioni proponenti a richiedere i preventivi aggiornati e definitivi alle ditte di cui sopra intestati al Comune e la Giunta provvede alla deliberazione per gli acquisti.
- 5. I beni vengono consegnati in comodato alle associazioni proponenti, mediante apposito atto sottoscritto dall'amministrazione Comunale e dal Presidente dell'associazione, ove è prevista la custodia, l'utilizzo e la manutenzione dei beni, con obbligo, ove possibile, di cessione in uso temporaneo ad altre associazioni o singoli, previo eventuale rimborso di spese vive, con potere di decisione da parte dell'assessore in caso di contrasto. In tale atto dovrà essere inoltre prevista la revoca del comodato nel caso i beni non vengano usati per gli scopi richiesti.

Art. 29. Pubblicazioni.

- 1. La Giunta comunale può pubblicare direttamente o concedere contributi a terzi o partecipare con essi alla pubblicazione di libri o di materiali audio o video di interesse locale.
- 2. Con la deliberazione di impegno di spesa per le iniziative di cui al comma 1, la Giunta comunale stabilisce prezzo e modalità di vendita, o altri canali di distribuzione fuori commercio o la cessione in omaggio, dandone idonea motivazione.
- 3. Per gli stessi motivi la Giunta comunale può decidere l'acquisto delle pubblicazioni di cui sopra, per la distribuzione in omaggio o per rappresentanza.

Art. 30. Altri interventi nel campo della cultura.

Per quanto non espressamente previsto in questo titolo, si rinvia al titolo IX relativo ad altri interventi previsti nel campo sociale, ove è consentito alla Giunta Comunale di concedere contributi minori anche a gruppi spontanei, che non abbiano statuto e non facciano attività, e non abbiano presentato domanda, o abbiano solo segnalato la loro presenza.

TITOLO V OPERE DI RECUPERO E MIGLIORIA DEI CENTRI STORICI

Art.31 Finalità e obiettivi

- 1. Il Comune intende incentivare, mediante l'erogazione di contributi ai proprietari degli edifici, gli interventi di riqualificazione degli edifici situati nel centro storico del Comune, come individuati nel Piano Comprensoriale generale degli insediamenti storici.
- 2. Le finalità sono quelle del recupero del patrimonio edilizio esistente, del rinnovamento delle parti strutturali degradate, della valorizzazione dell'immagine estetica, architettonica e funzionale, mediante il rifacimento degli intonaci esterni e della coloritura, o solo della coloritura, ove l'intonaco non necessiti d'interventi.
- 3. Sono escluse le opere finanziate da altre leggi di settore.

Art. 32 Rinvio

- 1. Per la normativa di dettaglio relativa agli ambiti di intervento, al fondo finanziario, alle domande e documentazione, ai requisiti e a quant'altro necessario, si rinvia ad apposito regolamento che la Giunta intende proporre all'approvazione del Consiglio in separata sede.
- 2. Per quanto ivi non espressamente previsto si rinvia, per la materia edilizia al Regolamento edilizio comunale e per la materia finanziaria alla parte prima del presente.

TITOLO VI CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI

Art. 33. Finalità della legge

- 1. La legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 è rivolta all'eliminazione delle barriere architettoniche al fine di assicurare ai portatori di minorazione una migliore vita di relazione.
- 2. Il capo V della legge detta norme in materia di interventi finanziari per l'eliminazione della barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti. Detti interventi passano attraverso il bilancio comunale.

Art. 34. Procedura per l'ottenimento delle agevolazioni.

- 1. Per l'ottenimento delle agevolazioni previste dall'art. 16 della citata L.P. 1/91 gli interessati presentano domanda al sindaco con l'indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista, entro i termini stabiliti dalla Giunta Provinciale.
- 2. Alle domande è allegata la documentazione stabilita con deliberazione della Giunta Provinciale.
- 3. L'Amministrazione comunale adempie all'istruttoria delle pratiche e alle formalità previste dall'art. 17 della citata legge provinciale n. 1/91 e dalle circolari e istruzioni impartite dalla Provincia.

Art. 35. Impegno della spesa ed erogazione dei contributi.

- 1. A seguito di comunicazione da parte dell'assessore provinciale competente la Giunta Comunale adotta la deliberazione di introito dell'importo assegnato e di ripartizione del contributo ai beneficiari con imputazione al bilancio comunale.
- 2. La liquidazione del contributo è disposta dal sindaco con emissione del mandato di pagamento, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta Provinciale.
- 3 L'ammontare del contributo può coprire l'intera spesa risultante da documentazione certa.

TITOLO VII. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE ATTIVITA SPORTIVA.

Art. 36. Rinvio all'apposito regolamento.

1. Per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva si rinvia all'apposito regolamento, approvato in esecuzione dell'art. 15 della Legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, con apposita deliberazione consiliare.

Art. 37.

Contributi agli Enti sportivi per la gestione degli impianti dati in concessione.

- 1. La Giunta Comunale può sottoscrivere convenzioni con gruppi e associazioni sportive per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali, nel rispetto della vigente legislazione provinciale in materia.
- 2. Nella convenzione può essere prevista l'erogazione di un contributo annuo finalizzato alla manutenzione e al funzionamento degli impianti e a contenere i costi da richiedere a terzi utenti.

TITOLO VIII. CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 38.

Oneri a carico del Comune per ricovero in case di Riposo di indigenti e inabili con domicilio di soccorso.

- 1. Spetta al Comune l'onere di provvedere al mantenimento degli inabili al lavoro e indigenti che qui abbiano il domicilio di soccorso. Nella situazione sociale odierna tale circostanza si verifica solo mediante ricovero di dette persone in casa di riposo con assunzione degli oneri a carico del bilancio comunale.
- 2. A tal fine il Consiglio Comunale approva il disciplinare per la procedura relativa all'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in casa di riposo di persone inabili totalmente o parzialmente e prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune. Il disciplinare prevede l'assunzione degli oneri a carico del Comune con diritto di rivalsa sui beni e sul reddito dell'assistito e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, e detta norme di equità dell'ammontare della rivalsa in rapporto al grado di parentela e ai redditi degli stessi.

Art. 39.

Criteri per l'erogazione di contributi e sussidi per l'assistenza e la beneficenza.

- 1. Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e del Comprensorio delle Giudicarie, la Giunta Comunale può erogare sussidi e contributi a persone in stato anche contingente di particolare bisogno fino alla concorrenza della disponibilità sull'apposito fondo.
- 2. A tal fine sono affidate al responsabile dell'ufficio anagrafe i compiti di coordinamento e collaborazione con gli operatori comprensoriali sul territorio per individuare situazioni di emarginazione o bisogno sociale, nelle quali sia opportuno intervenire anche economicamente.
- 3 Data l'esiguità delle disponibilità finanziarie e la marginalità delle competenze non si ritiene opportuno dettare criteri generali per l'erogazione dei sussidi, ritenendo sufficiente l'attenzione alle situazioni, vicende e circostanze di singoli e di famiglie. Il fondo può essere usato anche, ma non prioritariamente, per contribuire all'attività ritenuta particolarmente utile da parte di gruppi e enti locali che operano nel sociale.
- 4. Il responsabile dell'ufficio Economato può rilasciare buoni spesa da presentare a negozi ed esercizi pubblici locali per la somministrazione di generi di prima necessità, a favore di bisognosi, anche non residenti, nei casi particolari da valutare di volta in volta, in cui non sia consentito ogni indugio e non siano

consentite le normali procedure di spesa. I buoni non devono superare la somma di lire 100.000 per intervento e la complessiva somma di lire 9.000.000 all'anno. Le fatture dei negozianti, complete dei buoni emessi e vistate dal responsabile dell'Economato sono pagate dalla Giunta Comunale con la procedura delle spese di calcolo, se non vi provvede l'economo

Art. 40.

Interventi di manutenzione di edifici destinati all'assistenza e beneficenza.

- 1. La Giunta Comunale può contribuire alla spesa per interventi edilizi di manutenzione degli edifici di proprietà di terzi, destinati all'assistenza, quali gli oratori parrocchiali ed altri edifici di proprietà di organizzazioni di ispirazione religiosa o di solidarietà umana.
- 2. Per le procedure di concessione, limiti ed erogazione dei contributi si rinvia ai principi generali fissati nella prima parte. Sono inseriti in questo titolo anche interventi per piccoli impianti sportivi di pertinenza e a servizio degli edifici.

Art. 41. Contributi per acquisto di attrezzature.

- 1. La Giunta Comunale può concedere contributi alle parrocchie e a Enti e comitati che operano nel campo dell'assistenza e beneficenza per acquisto di attrezzature e beni a ciò destinati.
- 2. Nei limiti del possibile e dell'utile, il richiedente e l'utilizzatore a titolo principale di beni e attrezzature acquistati con il contributo del Comune deve impegnarsi a mantenere gli stessi in stato di efficienza, buon funzionamento ed idonei allo scopo e a metterli a disposizione di terzi, che ne debbano fare uso confacente per finalità analoghe. Potrà essere richiesto il rimborso delle spese che per tale uso debbano essere sostenute.
- 3. Per le procedure di concessione ed erogazione dei contributi si rinvia ai principi generali fissati nella prima parte.

TITOLO IX ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE

Art. 42

Contributi correnti a gruppi e organismi locali operanti nel sociale.

- 1. La Giunta Comunale è autorizzata a contribuire alle spese correnti di funzionamento e organizzazione delle varie associazioni d'ambito locale, di categoria d'arma, di scuola, di lavoro, d'interesse e di esperienza di vita, che nell'interesse collettivo promuovono il senso di appartenenza alla comunità e contribuiscono a migliorare la vita di relazione degli individui.
- 2. Per la domanda, la documentazione e l'istruttoria si rinvia ai principi generali della prima parte.

Art. 43.

Contributi minori a gruppi locali e a Enti sovraccomunali.

- 1. La Giunta Comunale, se ritiene che comunque vengano perseguite finalità pubbliche, può concedere piccoli contributi di importo non superiore alla somma di lire 5.000.000 per esercizio finanziario anche a gruppi e organismi spontanei, non compresi nell'articolo precedente, anche se non hanno presentato domanda o hanno chiesto un contributo in maniera informale, segnalando la loro presenza e le loro necessità finanziarie, con una lettera in carta semplice, priva di documentazione.
- 2. La Giunta Comunale può concedere contributi anche a Enti e Organismi sovraccomunali, purché risulti che operano anche sul territorio comunale. Per importi inferiori a lire 5.000.000 la Giunta può acquisire agli atti copia di lettere circolari in carta semplice, anche se personalizzate con l'indirizzo, che propongano pubbliche sottoscrizioni a finanziamento delle spese correnti di funzionamento e organizzazione.

Art. 44.

Partecipazione a pubbliche sottoscrizioni per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza.

- 1. Al fine di promuovere il senso di solidarietà per il progresso civile, la crescita umana e lo sviluppo della comunità, la Giunta Comunale può partecipare con congrui contributi a pubbliche sottoscrizioni finanziarie per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza.
- 2. Per programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale la spesa non deve essere superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre capitoli delle entrate correnti come stabilito dal secondo comma

dell'art. 19 D.L. 18/01/1993, n. 8, convertito con modificazioni nella Legge 19 marzo 1993, n. 68.

Art. 45. Altri contributi nel campo sociale.

- 1, La Giunta Comunale può concedere altri contributi non contemplati nei precedenti articoli a sostegno di iniziative, ritenute utili nel campo sociale, che spontaneamente vengano proposte da enti, comunità e organismi sociali, sia laici che religiosi, che per la loro natura, non possano essere previsti in aprioristici criteri generali.
- 2. Data la particolarità di tali situazioni nella deliberazione deve essere data ogni utile e dettagliata motivazione dell'adesione alle iniziative e devono essere illustrate le specifiche finalità di pubblico interesse che si intende perseguire.

TITOLO X CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA.

Art. 46.

Contributi correnti alle Pro Loco e al loro Consorzio.

- 1. La Giunta Comunale è autorizzata a contribuire alle spese correnti di funzionamento e organizzazione delle varie associazioni Pro Loco e del loro Consorzio.
- 2. Per la domanda, la documentazione e l'istruttoria si rinvia ai principi generali della prima parte.

Art. 47.

Contributi alle Pro Loco o ad altri organismi per iniziative e manifestazioni nel campo della promozione turistica.

- 1. La Giunta Comunale è autorizzata a concedere contributi alle Pro Loco o ad altri Organismi per finanziare iniziative e manifestazioni di promozione turistica che essi intendono realizzare.
- 2. Per le procedure di presentazione della domanda e della documentazione e per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi si rinvia ai criteri generali della parte prima.

Art. 48

Altre iniziative e manifestazioni di attrazione turistica.

- 1. La Giunta Comunale può concedere contributi per l'organizzazione di altre manifestazioni di attrazione turistica.
- 2. I promotori devono presentare domanda, con congruo anticipo sulla data fissata, seguendo le procedure generali stabilite nella prima parte.

Art. 49.

Contributi per la realizzazione di opere.

La Giunta Comunale può concedere contributi alle Pro Loco o ad altri organismi per la realizzazione di opere e strutture a sostegno del turismo e per attività di tempo libero e di svago, ivi compresi impianti sportivi di quartiere, purché insistenti sul suolo comunale libero da vincoli specifici, o su suolo di cui il Comune abbia la disponibilità non condizionata.

Art. 50. Iniziative dirette.

1. La Giunta comunale può promuovere direttamente iniziative e manifestazioni turistiche in ambito comunale. A tal fine può sottoscrivere con Enti e organismi che ritenga indicati, apposito disciplinare ove venga affidato l'incarico dell'organizzazione generale e logistica del tutto, approntando apposito piano finanziario con la previsione di riparti ed eventuali compartecipazioni di spese.

TITOLO XI CONTRIBUTI E PROVVIDENZE VARIE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO.

Art. 51.

Contributi a enti per favorire l'occupazione di persone con particolari difficoltà.

- 1. La Giunta Comunale può partecipare finanziariamente alla realizzazione di progetti e iniziative finalizzate a favorire l'occupazione di coloro che si trovano in condizione di debolezza sul mercato del lavoro, a favorire l'integrazione, professionalizzazione e accesso al lavoro dei soggetti portatori di handicap e degli invalidi, a sostenere il lavoro autogestito e le cooperative di lavoro e più in generale a sostenere ogni utile iniziativa idonea a orientare il mercato del lavoro e a favorirne l'accesso.
- 2. La Giunta comunale può concedere contributi integrativi, cumulabili con quelli previsti dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, quando il soggetto che realizza l'iniziativa finanziata dalla provincia è un ente non economico o una cooperativa di solidarietà sociale, senza scopo di lucro e non dispone di mezzi finanziari propri.

Art. 52. Contributi alle Cooperative sociali.

- 1. Il Comune intende perseguire le finalità previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dalla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 sulla valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale.
- 2. A tal fine La Giunta Comunale può stipulare contratti con le cooperative sociali per la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi previsti dalla lettera a) dell'art. 1 della citata legge 381/91.
- 3. La Giunta Comunale può, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative per la fornitura dei beni e per la prestazione di servizi diversi da quelli sociosanitari, purché finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
- 4. Oltre alla pattuizione dei normali corrispettivi di mercato per le prestazioni di servizi previsti al precedente comma 3, la Giunta comunale può prevedere un'integrazione contributiva, esclusa da I.V.A. poiché non si configura come corrispettivo, per consentire alla cooperativa gli equilibri di gestione.

Art. 53.

Contributi a Enti per miglioramento infrastrutture agricole e forestali.

- 1. La Giunta Comunale può concedere contributi ai Consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica per la realizzazione di opere di viabilità e di altre infrastrutture agricole e forestali. Se tali opere sono di esclusiva proprietà comunale, il contributo può arrivare alla totale copertura della spesa sostenuta.
- 2. La Giunta comunale può contribuire a opere di bonifica e di miglioramento e recupero delle terre coltivate nell'ambito e nei limiti del pubblico generale interesse.

TITOLO XII CONTRIBUTI A ENTI E COMITATI PER LAVORI DI VIABILITA' ESTERNA

Art. 54

Contributi a enti e comitati per lavori di viabilità esterna.

- 1. La Giunta Comunale può concedere contributi per la realizzazione o il ripristino e la manutenzione straordinaria di strade esterne, insistenti sul territorio di proprietà del Comune soggetto o meno a vincoli di Uso Civico.
- 2. Le strade possono interessare parzialmente anche territori privati, purché venga preventivamente acquisito l'assenso dei proprietari all'esecuzione dei lavori e al pubblico transito, come previsto nei principi generali della parte prima.
- 3. Non è necessario il consenso dei proprietari privati, quando gli interventi riguardano il tracciato di strade esistenti, sulle quali di fatto e in modo pacifico viene esercitato il possesso ultrannuale di transito pubblico.
- 4. I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi, oltre che ai Consorzi di miglioramento fondiario o di bonifica, anche ai comitati spontanei dei cittadini, proprietari di immobili serviti o servibili dalle strade di cui trattasi, i quali, avendo particolare interesse, sono disposti a organizzarsi per eseguire i lavori in economia, prestando manodopera volontaria, o sostenendone i costi per la quota di spettanza. Al fine della richiesta di contributo i comitati devono costituirsi di fatto, richiedendo il codice fiscale e comunicando il nominativo del responsabile che presenta domanda e quietanza i mandati di pagamento.
- 5. Possono essere finanziati anche progetti complessi, suddivisi in più stralci esecutivi di importo limitato alle capacità finanziarie di un anno.

PARTE TERZA ALTRI INTERVENTI E NORME FINALI.

Art. 55.

Altri contributi non previsti nella parte seconda per interventi specifici.

- 1. La Giunta Comunale può concedere eccezionalmente altri contributi in campi, settori, servizi e attività non previsti nella parte seconda, purché attinenti a circostanze e situazioni e con motivazioni di carattere particolare e non ricorrente.
- 2. Nei casi di cui al comma precedente la domanda e la documentazione da parte dei richiedenti e la deliberazione di concessione devono dare ogni utile ragguaglio dei fatti e circostanze, in presenza dei quali si intende perseguire il pubblico interesse.
- 3. Qualora si ravvisino situazioni nuove che presentino caratteristiche analoghe a quanto previsto nella parte seconda, dopo aver concesso le prime contribuzioni eccezionali, ai sensi dei precedenti comuni, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio comunale le necessarie modifiche ai criteri generali qui stabiliti.

Art. 56. Norma transitoria.

- 1. In sede di prima applicazione possono essere concessi contributi anche per iniziative in corso o realizzate non prima del 1993, quando venga data idonea dimostrazione dell'urgenza che portò a darvi corso anche prima della deliberazione di impegno da parte della Giunta comunale, anche se non venne preventivamente presentata la domanda con la documentazione e non venne eseguito il sopralluogo da parte dell'amministrazione.
- 2. I contributi di cui al commi precedenti possono superare i limiti fissati nella parte prima, nel rispetto di aspettative legittime basate su accordi con gli amministratori, anche se questi non vennero preventivamente formalizzati con apposite deliberazioni di impegno di spesa.
- 3 . Per l'esercizio 1993 le domande di contributo saranno accolte anche in deroga ai termini previsti dai precedenti articoli.

INDICE

PARTE PRIMA - Principi Generali

- art. 1 Principi Generali
- art. 2 Tipologie di intervento
- art. 3 Proprietà delle opere e degli impianti finanziati
- art. 4 Soggetti ammessi ai benefici
- art. 5 Limiti di spesa
- art. 6 Impegno della spesa
- art. 7 Domanda
- art. 8 Documentazione da allegare alla domanda
- art. 9 Data di presentazione delle domande; tempi per la realizzazione delle iniziative e per l'erogazione dei contributi
- art. 10 Modalità degli interventi e responsabilità
- art. 11 Pubblicizzazione dell'intervento del Comune
- art. 12 Erogazioni
- art. 13 Istruttoria
- art. 14 Partecipazione ad iniziative con altri Enti Pubblici
- art. 15 Istituzione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

PARTE SECONDA - Normativa Specifica TITOLO I. - CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE DI EDIFICI ATTINENTI AL CUI TO

- art. 16 Oneri del Comune in materia di culto
- art. 17 Interventi di manutenzione straordinaria
- art. 18 Acquisto arredi e attrezzature attinenti al culto
- art. 19 Organizzazioni religiose di fede diversa da quella cattolica

TITOLO II. - CONTRIBUTI AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO

art. 20 - Contributo ordinario a pareggio di bilancio e contributi straordinari

TITOLO III. - CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

- art. 21 Finanziamento di attività integrative scolastiche
- art. 22 Contributi per manutenzione edificio sede della Scuola Equiparata dell'Infanzia
- art. 23 Contributi per acquisto arredi ed attrezzature
- art. 24 Contributi correnti alla Scuola Equiparata dell'Infanzia

TITOLO IV. - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

- art. 25 Interventi
- art. 26 Concessione dei contributi
- art. 27 Iniziative e manifestazioni comunali affidate a terzi
- art. 28 Acquisto di attrezzature da assegnare in comodato gratuito
- art. 29 Pubblicazioni
- art. 30 Altri interventi nel campo della cultura

TITOLO V. - CONTRIBUTI A PRIVATI PER OPERE DI RECUPERO E MIGLIORIA DEI CENTRI STORICI

- art. 31 Finalità ed obiettivi
- art. 32 Rinvio

TITOLO VI. - CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI

- art. 33 Finalità della Legge
- art. 34 Procedura per l'ottenimento delle agevolazioni
- art. 35 Impegno della spesa ed erogazione dei contributi

TITOLO VII. - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA

- art. 36 Rinvio all'apposito regolamento
- art. 37 Contributi agli Enti sportivi per la gestione degli impianti dati in concessione

TITOLO VIII. - CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA

- art. 38 Oneri a carico del Comune per ricovero in case di riposo di indigenti e inabili con domicilio di soccorso
- art. 39 Criteri per l'erogazione di contributi e sussidi per l'assistenza e la beneficenza
- art. 40 Interventi di manutenzione di edifici destinati all'assistenza e beneficenza
- art. 41 Contributi per acquisto di attrezzature

TITOLO IX. - ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE

art. 42 - Contributi correnti a gruppi e organismi locali operanti nel sociale

- art. 43 Contributi minori a gruppi locali e a Enti sovraccomunali
- art. 44 Partecipazione a pubbliche sottoscrizioni per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza
- art. 45 Altri contributi nel campo sociale

TITOLO X. - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA

- art. 46 Contributi correnti alle Pro Loco e al loro Consorzio
- art. 47 Contributi alle Pro Loco o ad altri organismi per iniziative e manifestazioni nel campo della promozione turistica
- art. 48 Altre iniziative e manifestazioni di attrazione turistica
- art. 49 Contributi per la realizzazione di opere
- art. 50 Iniziative dirette

TITOLO XI. - CONTRIBUTI E PROVVIDENZE VARIE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO

- art. 51 Contributi a Enti per favorire l'occupazione di persone con particolari difficoltà
- art. 52 Contributi alle Cooperative sociali
- art. 53 Contributi a enti per miglioramento infrastrutture agricole e forestali

TITOLO XII. - CONTRIBUTI A ENTI E COMITATI PER LAVORI DI VIABILITA' ESTERNA

art. 54 - Contributi a Enti e comitati per lavori di viabilità esterna

PARTE TERZA - Altri interventi e norme finali

- art. 55 Altri contributi non previsti nella parte seconda per interventi specifici
- art. 56 Norma transitoria